COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARTINO GAETANO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 19

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*)

DE' COCCI: Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale (264) 19

PRESIDENTE 19, 20, 23
TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* . 19, 21, 23
LOZZA 21
BERTINELLI 21
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 23
VETRONE 23

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*)

DE' COCCI e CAIATI: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali. (192) . . 23

PRESIDENTE 23, 25, 26, 27, 28, 29
DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore* . 24, 26
PITZALIS 25, 26, 27, 28
LOZZA 25, 26, 28
BERTINELLI 26, 28
SCIORILLI BORRELLI 26
TITOMANLIO VITTORIA 26, 29
RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 27, 28

Votazione segreta:

PRESIDENTE 29

La seduta comincia alle 10.

DE LAURO MATERA ANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bartesaghi.

Discussione della proposta di legge del deputato De' Cocci: Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale. (264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De' Cocci: Estensione della validità delle abilitazioni conseguite per i corsi alle scuole di avviamento professionale.

La onorevole Vittoria Titomanlio, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Questa proposta di legge dell'onorevole De' Cocci lascia molto perplessi. Prima di esprimere il mio parere, se i colleghi lo permettono, vorrei almeno fare il punto della situazione.

Per quanto sia da lodarsi l'iniziativa presa dall'onorevole De' Cocci, di dare, cioé, una sistemazione a quei maestri e professori che insegnano nei corsi biennali e annuali di avviamento professionale, soprattutto quando

questi corsi sono soppressi, tuttavia questo suo proposito potrebbe non essere coronato da un successo veramente lusinghiero per la scuola.

Quali sono i precedenti giuridici della proposta di legge ?

Il proponente, nella sua relazione, comincia col ricordare che il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, ratificato con legge 21 agosto 1950, n. 786, estende al personale insegnante di ruolo nei corsi di avviamento professionale lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale insegnante nelle scuole di avviamento. L'articolo 3 del decreto del 1947 fu modificato in sede di ratifica, concedendosi il passaggio da una cattedra all'altra. Questo è il precedente giuridico più importante che viene ricordato dal proponente.

L'articolo 5, articolo nuovo, introdotto con la legge di ratifica, prevede poi l'inquadramento nei ruoli transitori del personale dei corsi di avviamento, nominato successivamente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto. Di modo che un insegnante nominato successivamente alla pubblicazione della legge stessa può essere inquadrato nei ruoli transitori quando abbia insegnato nei corsi di avviamento.

Il proponente, in base a questi precedenti, vorrebbe considerare le abilitazioni conseguite per l'insegnamento nei corsi valide anche per l'insegnamento nelle scuole, limitatamente ad alcune discipline. Questa limitazione rappresenta l'elemento di differenziazione rispetto alla proposta di legge che l'onorevole De' Cocci aveva presentato sul medesimo argomento nell'altra legislatura.

Quali sono le conseguenze della proposta di legge, data la situazione di diritto e di fatto ?

La legge istitutiva 22 aprile 1932, n. 490, distinse in maniera chiara la natura e le finalità dei corsi e delle scuole. L'articolo 3, al comma secondo, dice testualmente:

« Quando non sia possibile istituire una scuola completa » (si parla di avviamento professionale) « possono essere istituiti corsi di avviamento professionale di durata annuale o biennale, per dar modo ai licenziati della scuola elementare di integrare la loro istruzione ».

E l'articolo 1 della stessa legge dà alla scuola di avviamento l'impostazione di scuola secondaria, mentre da parte di qualcuno si sostiene che la scuola di avviamento va considerata come un prolungamento della scuola elementare. Ma finché l'articolo 1 della legge istitutiva parla della scuola di avviamento con vero e proprio carattere di scuola secondaria e distingue la natura e la finalità della scuola da quelle dei corsi, noi non possiamo confondere le due cose.

Nel regolamento del gennaio 1933, furono poi approvate le norme per la partecipazione ai posti di direttore, di insegnante e di istruttore pratico. L'articolo 3 del medesimo regolamento stabilisce quale titolo di ammissione ai concorsi ed esami di abilitazione anche il diploma rilasciato dagli istituti superiori. Dal che consegue che, con la proposta di legge De' Cocci, potranno occupare le cattedre della scuola secondaria – vedi scuola di avviamento professionale – i periti agrari, i periti industriali, i maestri, ecc, il cui insegnamento è ora consentito solo per i corsi che servono da integrazione della scuola elementzre. Del resto, le tabelle annesse al regolamento del 1933 indicano i titoli per aspirare alle cattedre nelle scuole, ed i titoli per aspirare all'insegnamento nei corsi.

In base all'articolo 5 della legge del 1950, l'insegnante abilitato inquadrato nei ruoli transitori può passare nei ruoli ordinari senza partecipare ad altro concorso. Di modo che un insegnante dei corsi di avviamento professionale inquadrato, in base alla legge, nei ruoli transitori, passando dalla cattedra del corso a quella della scuola di avviamento professionale, si può trovare inquadrato, senza altro concorso, nei ruoli ordinari.

Un'altra difficoltà si presenta nel raggruppamento delle materie. È vero che l'onorevole De' Cocci ha modificato la sua prima proposta che faceva riferimento a tutte le discipline, mentre quella attuale si riferisce solo ad alcune, corrispondenti soprattutto alle matrie tecniche. A proposito però di questo raggruppamento, potrebbe nascere, in sede di conferimento di supplenza, una grande confusione; per esempio, il disegno, che è raggruppato con le materie tecniche, non potrebbe essere insegnato dall'insegnante che passa dal corso alla scuola di avviamento professionale.

Un'altra difficoltà, ancora, può nascere dal la possibilità che ha l'insegnante di alcune materie di dirigere la scuola.

Pertanto, per le considerazioni che ho appena accennate, io penserei o di invitare il proponente a limitare il progetto di legge entro certi termini per quanto riguarda le possibilità dell'insegnamento; oppure di soprassedere e di riparlare dell'argomento in altra occasione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Io penso che il problema sia di molta importanza, perché, man mano che vanno esaurendosi e scomparendo i corsi, noi troviamo del personale che non si sa come venga ad essere sistemato. Se i corsi vengono trasformati in scuola e se si tratta di insegnanti di ruolo dei corsi, provvede il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, alla loro sistemazione. Ma per quelli non di ruolo, che cosa avviene? Finchè ci sono i corsi, hanno il posto. Ma se non ci fossero più i corsi, dove potrebbero andare? La questione però, secondo me, è prematura. Potremmo decidere più avanti. Allo stato delle cose, sono d'accordo con il relatore. C'è da considerare che adesso abbiamo una abilitazione generica più larga delle abilitazioni specifiche – chiamiamole così – richieste per le scuole. Per esempio: un abilitato in cultura generale nel corso, come lo sistemiamo nella scuola? Come trasformiamo questa abilitazione? Per lo meno occorre un provvedimento; e qui non è detto. E poi, quale provvedimento? Se a un abilitato per le materie scientifiche, o letterarie, nei corsi, diamo l'abilitazione per tutto, finisce che l'insegnante, il quale ha una abilitazione generica conseguita più facilmente, si trova avvantaggiato rispetto a coloro che hanno delle abilitazioni specifiche conseguite con maggiore fatica.

Noi non ci troveremmo in queste perplessità se la famosa tabella del 1933 fosse stata modificata stabilendo delle equipollenze e delle determinazioni che invece non vi sono. È giusto quello che dice il relatore riguardo ai ruoli transitori; però io mi preoccupo anche di questa situazione. Noi vediamo quanto sia difficile ottenere l'abilitazione per la scuola di avviamento. Proprio ora, c'è un concorso in atto per la scuola di avviamento con delle commissioni così severe che solo pochissimi concorrenti ottengono l'abilitazione. Noi verremmo a mettere sullo stesso piano abilitazioni di una grande estensione, conquistate con una certa facilità, e abilitazioni specifiche; o, per lo meno, daremmo agli abilitati per i corsi maggiori facilitazioni.

Io non vorrei che questo progetto di legge fosse lasciato cadere.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Neppure io.

LOZZA. Però si dovrebbe considerare la opportunità di far studiare la questione da un comitato; e si potrebbe anche chiedere un parere al Ministero. Quando si tratta di risolvere una questione, siamo tutti favorevoli a risolverla nella maniera più adeguata per la scuola, innanzi tutto, e poi nel modo migliore per il personale. Ma siccome il problema è molto serio ed anche prematuro, invitiamo il proponente a tener conto della nostre osservazioni e di quelle già fatte l'anno scorso, e vediamo se sia possibile arrivare a una proposta che possa risolvere un problema molto importante per la scuola e per il personale. Così come stanno le cose oggi, penso che noi faremmo male, sia ad approvare la proposta di legge, sia a respingerla. Io personalmente, almeno, non mi sento di votare a favore di questa proposta che non è chiara e non soddisfa. Ma, nello stesso tempo, non vorrei trovarmi nella condizione di precludere la strada a questo provvedimento.

Ritengo anche che il proponente avrebbe avuto il dovere di approfondire il problema. Io capisco che egli aspettava la riforma; era forse uno di coloro che più speravano nella riforma Gonella. Ma la riforma Gonella è morta, e bisogna tener conto di ciò. È vero che con delle ordinanze e decreti ministeriali si fa talvolta quello che non ha fatto la riforma. Stanno sorgendo infatti degli istituti professionali che io avrei fatto sorgere per legge e non per decreto; vengono fuori delle ordinanze che io non farei venire come ordinanze, ma come leggi, se si avesse una visione democratica della funzione del Ministero della pubblica istruzione.

Comunque, le cose stanno in questo modo. L'onorevole De' Cocci sa che la riforma è morta, si renda conto che bisogna provvedere con proposte adeguate, e quindi o renda tale la sua proposta, oppure si associ al relatore e ad altri per studiare il problema profondamente, sollecitando anche a questo proposito – esprimo un mio parere – uno studio da parte del Ministero.

C'è tutta una questione molto intricata per quanto riguarda la tabella delle abilitazioni, che deve essere risolta. Questo infatti non è il solo problema non chiaro. Ne sono sorti via via molti altri con la trasformazione delle scuole. Se mai, affrontiamo insieme tutto il problema della trasformazione delle tabelle di abilitazione studiando a fondo la cosa ed invitando anche il Governo a presentare un provvedimento legislativo; perché alla proposta De' Cocci domani ne può essere aggiunta un'altra: io ne ho già viste almeno due o tre particolarissime, e come potremmo non accettarle, dopo aver accettato la prima?

Io avanzo queste riserve e sono d'accordo con il relatore sull'opportunità di sospendere la discussione per vedere cosa si possa fare.

BERTINELLI. Il merito della proposta De' Cocci trova una giustificazione lontana

soltanto nella preoccupazione di predisporre una sistemazione per gli insegnanti non di ruolo dei corsi di avviamento, come rilevava l'onorevole Lozza.

Nei corsi di avviamento ci sono insegnanti di ruolo e non di ruolo. Quelli di ruolo, ai sensi della legge 22 agosto 1947, possono passare, anzi sono passati dal gruppo *B* al gruppo *A* e sono già stati sistemati. Quelli non di ruolo, invece, dovranno essere sistemati se e quando i corsi di avviamento verranno a cessare. Il problema non è per ora, sotto questo riflesso, attuale.

D'altra parte, la proposta di legge De' Cocci, così come è, non può essere accettata. I colleghi hanno presente la differenza che esiste tra corso e scuola di avviamento. La scuola di avviamento è una vera e propria scuola media; è una istituzione regolare che dura tre anni, ha dei programmi specificatamente determinati; è una scuola alla quale l'insegnante accede dopo ottenuta la laurea e dopo aver vinto regolare concorso. Il corso di avviamento, invece, è un prolungamento, è una proiezione in avanti della scuola elementare; è quindi una scuola elementare, in sostanza; è annuale o biennale; ha dei programmi estremamente vaghi, generici; per esempio la cattedra per l'insegnamento della cultura generale comprende nozioni di lingua italiana, di storia, di geografia, di economia politica, di diritto costituzionale, di storia naturale, ecc. Sono quindi materie diverse.

Nel corso insegnano o professori o semplici maestri, i quali sono stati designati dal consiglio provinciale scolastico ed abilitati a quell'insegnamento da una commissione esistente presso i singoli provveditorati. Sono comunque maestri, quindi sprovvisti di laurea.

Nessuno più di me è favorevole ai maestri che costituiscono veramente le colonne della scuola elementare italiana; io sono figlio di un maestro, e ricordo con particolarissima tenerezza la mia cara, vecchia maestra dei primi anni di scuola. Però questa nostra larga comprensione verso la funzione dei maestri non può arrivare al punto di trasformare i maestri in professori, come avverrebbe con questa legge. Perché avverrebbe ? Perché in essa si dice: gli insegnanti abilitati all'insegnamento nei corsi di avviamento (quindi anche i maestri) sono abilitati anche all'insegnamento nelle scuole di avviamento, vale a dire essi vengono messi nella stessa precisa posizione giuridica dei professori.

Apro una parentesi. Vi è una contraddizione tra la relazione preposta alla legge e il testo della legge stessa. Mentre la legge dice « Le abilitazioni all'insegnamento delle discipline che si impartiscono nei corsi secondari di avviamento professionale, conseguite a norma del regolamento approvato con decreto-legge 27 gennaio 1933, n. 153, sono valide anche per l'insegnamento delle stesse discipline nelle scuole di avviamento professionale » (e il riferimento al regolamento farebbe supporre che si tratta esclusivamente di insegnanti di ruolo, dato che esso regola esclusivamente i professori di ruolo, dimenticando quelli non di ruolo), nella relazione si dice esplicitamente che si vogliono trasformare in abilitati all'insegnamento nelle scuole gli insegnanti non di ruolo. Infatti vi si legge: « Però, con la trasformazione dei corsi secondari di avviamento professionale a programmi ridotti in corsi a programmi normali, nulla è stato stabilito per quanto riguarda gli insegnanti non di ruolo già abilitati per i corsi stessi ».

Quindi, mentre, stando all'interpretazione logica e letterale dell'articolo unico, noi dovremmo aver presenti esclusivamente gli insegnanti di ruolo, secondo la relazione dovremmo aver presenti gli insegnanti non di ruolo. Ed è questo veramente lo scopo della proposta di legge De' Cocci.

Ho già osservato che con questa proposta di legge i maestri vengono trasformati in professori. Ma vi è anche un altro inconveniente, quello a cui ha accennato il relatore e che riguarda i professori dei ruoli speciali transitori. Dicevo che il regolamento del 1933 e la successiva legge del 22 agosto 1947 riguardano esclusivamente i professori di ruolo, e non quelli dei ruoli transitori. Orbene i professori, quindi laureati, che sono entrati nei ruoli speciali transitori, per poter rimanere nel ruolo devono conseguire entro tre anni l'abilitazione. Vale a dire, rimarranno stabilmente nel ruolo: anzitutto, se avranno ottenuto la laurea; in secondo luogo, se avranno vinto il concorso di ruolo transitorio; terzo, se avranno superato per tre anni quella ispezione che costituisce l'abilitazione.

Con questa proposta di legge, invece, gli insegnanti dei corsi, che possono essere anche maestri, per il solo fatto di aver insegnato nei corsi, entrano automaticamente in ruolo nelle scuole di avviamento, senza passare attraverso il vaglio che è necessario per i professori. Il che costituisce un elemento a favore di questi maestri e un *handicap* particolarmente notevole a danno dei veri ed effettivi professori.

Ritengo pertanto che, così come è, la proposta di legge non possa essere approvata. Se esitiamo a respingerla senz'altro, in considerazione dell'esigenza esposta dall'onorevole Lozza, di dare cioè una sistemazione a questi insegnanti quando i corsi verranno a cessare, potremmo richiedere intanto il parere della I e della IV Commissione. La proposta di legge, in quanto intende immettere nei ruoli definitivi dello Stato delle unità che attualmente non vi sono (insegnanti non di ruolo), oppure intende sistemare in un ruolo diverso e superiore delle unità che oggi si trovano in un ruolo inferiore, incide sull'ordinamento generale dello Stato. Non solo, ma questa legge comporterà una determinata spesa, sia attuale per la diversa e più favorevole sistemazione sul piano amministrativo di queste unità, sia futura ai fini della liquidazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Prendo la parola, non per completare quello che è stato già chiarito dall'onorevole Bertinelli, ma per far osservare che questa contradizione tra la legge del 1950 e il regolamento del 1933 dovrebbe essere esaminata a fondo dal Ministero. Infatti, in sede di ratifica, molte volte è accaduto che attraverso un emendamento ci si poneva in contrasto con i precedenti di legge. Questa complessa materia dovrebbe essere studiata attentamente dalla direzione competente, perché ci troviamo di fronte a delle difficoltà di ordine giuridico in quanto, ripeto, la legge del 1950 è in contrasto in alcuni punti con il regolamento del 1933. Pertanto, dovremmo invitare il Ministero a prendere in esame la situazione molto delicata e molto complessa, e sotto alcuni punti di vista, non ben definita. Ad ogni modo, propongo formalmente di rinviare il seguito della discussione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero l'ha già presa da tempo in considerazione e ha fatto i suoi studi; e se io posso anche aderire a una richiesta di rinvio, sarei tuttavia prontissimo a discutere adesso.

VETRONE. Io che prima ero contrario all'approvazione della legge, ora sono d'accordo per un ulteriore esame. Anche perché, oltre alla contraddizione rilevata dall'onorevole Bertinelli, ne trovo un'altra, per cui non comprendo cosa chieda il proponente: se egli voglia che le abilitazioni conseguite per i corsi professionali ad orario ridotto valgano come abilitazioni per i corsi normali – e può essere una richiesta accettabile, perché i diplomi di scuola media superiore sono sufficienti per essere ammessi al concorso per l'insegnamento nei corsi normali –; o se invece l'onorevole De' Cocci voglia che quelle abilitazioni per i corsi professionali ad orario ridotto valgano come abilitazioni per l'insegnamento nelle scuole di avviamento. E in questo caso io sarei assolutamente contrario, poiché titolo sufficiente per poter partecipare a un concorso per l'insegnamento nelle scuole di avviamento è la laurea: si esclude quindi nella maniera più assoluta un diploma di scuola media superiore.

Ho quindi l'impressione che l'onorevole De' Cocci, mentre nella relazione fa intendere che egli chiede l'estensione della validità dell'abilitazione per i corsi a orario ridotto ai corsi normali, nel testo dell'articolo, invece, propone che l'abilitazione per i corsi valga anche per le scuole di avviamento.

Per questi motivi sono favorevole alla proposta di rinvio, avendo così modo di studiare ulteriormente questo problema.

PRESIDENTE. Siamo dunque di fronte a una proposta di rinvio presentata dal relatore, proposta cui si sono associati gli onorevoli Lozza, Bertinelli e Vetrone. L'onorevole Sottosegretario non si è dichiarato contrario. Pertanto, se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviato.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Lozza ha inoltre proposto di nominare un comitato ristretto che possa studiare a fondo l'argomento, eventualmente assumendo anche notizie presso il Ministero della pubblica istruzione. Se la Commissione è d'accordo anche su questa proposta, io propongo che si dia mandato al relatore e agli onorevoli Lozza, Bertinelli e Pitzalis di eseguire questo studio congiuntamente, riferendo poi alla Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge dei deputati De' Cocci e Caiati: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali. (192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Caiati: Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.

Per questa proposta di legge era stato chiesto il parere della I Commissione. Essendo ormai largamente superati i limiti di tempo fissati dal regolamento senza invio di alcun parere, s'intende che la I Commissione abbia rinunziato ad avvalersi della sua facoltà.

Il relatore, onorevole De Lauro Matera Anna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore*. Il mio compito è piuttosto facile. Noi ci troviamo in presenza di una proposta di legge che fu già approvata nella passata legislatura da questa Commissione, e che non fu approvata dal Senato per lo scioglimento anticipato dello stesso.

Ho preso visione della discussione che ebbe allora luogo; le riserve che furono fatte nel corso di quella discussione furono tutte superate con degli emendamenti, e la proposta di legge viene oggi sottoposta al nostro esame nel testo approvato nella passata legislatura, di modo che le riserve che potrebbero essere rinnovate, sono da considerare superate.

Già l'onorevole Titomanlio, nel riferire sulla precedente proposta, ha messo in luce la costituzione delle scuole secondarie di avviamento professione e dei corsi. All'atto della costituzione, in base alla legge del 1932, mentre i professori delle scuole di avviamento furono inquadrati nel gruppo *A*, i professori dei corsi di avviamento furono inquadrati nel gruppo *B*. Senonché intervenne il decreto 22 agosto 1947, n. 1061, il quale inquadrava il personale insegnante di ruolo nei corsi secondari di avviamento professionale, nel gruppo *A* tra i professori delle scuole secondarie di avviamento, applicando a quel personale tutte le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per il personale delle scuole secondarie di avviamento professionale dalla legge 2 aprile 1932. Il decreto 22 agosto 1947 fu ratificata con la legge 21 agosto 1950, n. 786, con alcune modifiche, precisamente all'articolo 3, il quale nella legge del 1947 diceva semplicemente:

« Il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo potrà ottenere il passaggio da cattedre di corso a cattedre di scuola, secondo apposita tabella da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, che regolerà anche il passaggio inverso ».

In sede di ratifica si aggiunse:

« Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la direzione delle scuole ove prestino servizio, che derivano dalla trasformazione di corsi ».

In poche parole, quando un corso di avviamento professionale era trasformato in scuola, l'insegnante di materie tecniche continuava ad avere la direzione della scuola, così come aveva avuto la direzione del corso. Era quindi una situazione di fatto.

La proposta di legge che stiamo discutendo si propone di trasformare questa situazione di fatto in una situazione di diritto, inquadrando questi insegnanti che hanno la direzione delle scuole, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento.

Nella passata legislatura furono opposte delle riserve, e tra esse quella che si trattava di insegnanti in possesso di diploma e non di laurea. Questa riserva fu già superata allora da varie considerazioni. La prima è che i diplomati, in effetti, sono molto pochi; quasi tutti, infatti, sono oggi in possesso della laurea. Noi ci troviamo inoltre dinanzi ad insegnanti che hanno superato un primo concorso per essere nominati insegnanti dei corsi; che furono poi inquadrati tra gli insegnanti delle scuole di avviamento passando attraverso un secondo vaglio; e che ora entrerebbero nel ruolo dei direttori previo un esame-colloquio che offrirebbe una terza garanzia allo Stato e che dimostrerebbe la piena idoneità di questi insegnanti.

Ritengo quindi che la proposta di legge si presenti come il riconoscimento equo di un diritto di questi insegnanti che in tanti anni hanno dimostrato una sufficiente capacità e una preparazione adeguata.

Vorrei far presente alla Commissione una sola mia riserva che spero sia condivisa da altri colleghi. Io penso che sarebbe bene ampliare la proposta di legge, in maniera da risolvere questo problema una volta per tutte, senza lasciare casi insoluti. Richiamo, pertanto, l'attenzione dei colleghi sul caso delle direttrici, cioè di quelle insegnanti di cultura generale, le quali sin dal 1932 hanno l'incarico della direzione e che del resto già risultano inquadrate nel gruppo *A* al grado VII. Si potrebbe introdurre un emendamento che inquadri anche queste direttrici nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento, in modo che il problema sarebbe risolto definitivamente e si sarebbe data una sistemazione equa a tutto questo personale insegnante che veramente si è reso in tanti anni benemerito della scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS. Prima, per quanto riguardava le abilitazioni, la Commissione ha esitato ad immettere nell'insegnamento degli insegnanti che pure hanno sostenuto un esame di abilitazione ai fini dell'insegnamento professionale; uguale esitazione dovremmo avere ora ad immettere nel ruolo dei direttori un personale non fornito del titolo richiesto.

Questa osservazione preliminare è doverosa per un coerente indirizzo della nostra attività legislativa. Io avrei voluto intervenire sull'altro provvedimento per fare questa osservazione che sarebbe valsa anche in questa sede; ma mi sono astenuto perché si è deciso di studiare ulteriormente la questione.

Quanto alla proposta in esame, ci troviamo di fronte a una situazione di fatto determinata dalla legge del 1932 che abbina la direzione della scuola all'insegnamento delle materie tecniche: periti agrari, periti industriali ed altri tecnici da vari anni si trovano in questa particolare posizione, vale a dire dirigono queste scuole e insegnano le materie tecniche. Giova alla scuola che questi direttori di fatto diventino direttori di diritto? Sì, giova, perché altrimenti l'Amministrazione non potrebbe mai coprire con personale di ruolo la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi. Questo è il punto fondamentale. E allora dobbiamo sanare questa situazione, e in questo senso sono d'accordo con il relatore. D'altra parte, ci sono precedenti anche in questo campo. Per esempio, nelle scuole di magistero professionale furono inquadrate le direttrici senza il normale titolo di studio.

Desidero però richiamare l'attenzione della Commissione su quella parte dell'articolo 1 dove si dice che i professori sono inquadrati utilizzando l'anzianità della direzione di fatto. Ora noi diamo già un beneficio particolare a queste persone, sfornite del titolo di studio, consentendo l'inquadramento. Ma che ai fini dell'inquadramento esse utilizzino tutto il servizio prestato come direttori di fatto, non mi pare giusto, perché si inserirebbero nel ruolo avanti o tra quelli che già hanno superato un regolare concorso. L'articolo quindi dovrebbe essere modificato nel senso che questi direttori vengono sì inquadrati nel ruolo secondo l'anzianità del servizio prestato come direttori di fatto, ma dopo quelli già in ruolo, per rispetto verso coloro che già sono nel ruolo dei direttori con tutti i crismi. Se lasciamo la disposizione così come è, c'è il pericolo che alcuni di questi direttori, per aver tenuto per due anni questa direzione di fatto, vengano ad essere inquadrati davanti a quei direttori che hanno vinto il recente concorso e che possono avere titoli superiori. In altre parole, lo stato attuale del ruolo dei direttori delle scuole di avviamento non deve essere modificato nei riguardi di coloro che sono già in ruolo.

Con un emendamento in questo senso, ritengo che il provvedimento possa essere varato.

LOZZA. Io non sono d'accordo con l'onorevole Pitzalis su questo punto. Concordo invece con il relatore. Il problema, per questa seconda proposta, è diverso dal problema che si presentava per la prima proposta. Quì si tratta di risolvere una situazione di fatto, inerente a una situazione di diritto derivata da un decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e da una legge di ratifica. La realtà è che ora questi direttori restano al grado VIII, mentre insegnanti, anche di cultura generale, inquadrati nel gruppo *A*, sono ormai al grado VII, cioé avanti, nella carriera, agli stessi direttori.

Quando avverrà l'inquadramento? Quando sarà stato sostenuto il colloquio che dovrà vertere non tanto sulle conoscenze culturali, quanto sulla capacità di direzione, perché tale colloquio deve essere uguale a quello per diventare direttori o presidi.

Quale anzianità sarà data? Onorevole Pitzalis, vorrei che qui mi seguisse attentamente. Quando noi togliamo tre anni di straordinariato ed otto anni di ruolo, cioé undici anni, possiamo essere tranquilli per questo inquadramento: togliamo undici anni e introduciamo il colloquio, vale a dire rendiamo questi direttori pari, dal punto di vista giuridico, a tutti gli altri che, dopo tre anni di straordinariato e otto anni di carriera, hanno raggiunto il posto di direzione. Molti di essi sono laureati, salvo una piccola parte; sono riusciti a trasformare il loro corso in scuola; hanno un grande merito dal punto di vista dell'attività e della capacità. Se adesso li inquadriamo dopo tutti gli altri, possiamo fare una cosa giusta dal punto di vista formale, ma se consideriamo quanto ancora possono fare per la scuola, non possiamo dire altrettanto. Quando discutemmo la questione nell'altra legislatura, non abbiamo affrontato questo punto: se l'avessimo affrontato, io l'avrei discusso come lo discuto ora.

Per questi motivi, credo di non poter accettare l'emendamento Pitzalis, pur comprendendo le ragioni dell'Amministrazione che si preoccupa anche delle promozioni al grado successivo per quanto riguarda l'aliquota.

PITZALIS. Ci troviamo di fronte a un ruolo già esistente di direttori, i quali hanno fatto una normale carriera. Per quanto riconosciamo a questo personale tutti i diritti, non possiamo riconoscere anche il diritto di avvantaggiarsi rispetto a coloro che hanno superato i normali concorsi; tanto più che tra essi alcuni non hanno nemmeno il titolo di studio.

LOZZA. C'è l'esame-colloquio. A questo riguardo, gli interessati fanno osservare che già molte volte sono stati vagliati. Noi replichiamo che saranno vagliati un'altra volta, ma che non devono temere questo vaglio.

Vorrei piuttosto insistere sulla proposta fatta dal relatore per includere una ventina di direttrici le quali, siccome dirigono le scuole d'avviamento dal 1932 e sono inquadrate nel gruppo *A*, sono ormai al grado VII, ma continuano ad essere direttrici di fatto e non di diritto. Con questo emendamento, il problema sarebbe risolto completamente.

Io, pertanto, voterò a favore dell'emendamento del relatore, e vorrei pregare i colleghi di tenerne conto, perché in questo modo si avrebbe una soluzione totale; non voterò invece a favore dell'emendamento Pitzalis.

BERTINELLI. Desidero fare un solo brevissimo rilievo di logica legislativa. Prima noi abbiamo rinviato la proposta di legge n. 264 relativa alla immissione degli insegnanti dei corsi nel ruolo dei professori. Ora, con questa seconda proposta di legge, i direttori dei corsi vengono senza altro inquadrati tra i direttori delle scuole. Perché gli insegnanti a cui si riferisce la prima proposta di legge non debbono essere nominati professori di scuole, mentre i direttori dei corsi possono essere senz'altro nominati direttori di scuole ?

SCIORILLI BORRELLI. Analizzando il progetto di legge discusso nella passata legislatura, ho visto che dove ora è detto « previo esame-colloquio », si diceva: « previo esame-colloquio su argomenti attinenti alla scuola ». Tanto è vero che l'onorevole Mondolfo chiedeva: « Non è troppo vago ? ». E l'onorevole Vetrone rispondeva: « I programmi sono preparati dal Ministero ». L'onorevole Lozza aggiungeva: « Si tratta di stabilire la capacità di dirigere. L'esame-colloquio è una prova culturale riferita anche alla capacità di reggere la scuola ».

Io desidererei che, per maggior precisione, nel testo si dicesse: « previo esame-colloquio tendente soprattutto ad accertare la loro capacità di direzione della scuola ». La ragione dell'emendamento è questa. È vero che di questi 250 direttori la maggior parte (non ho dati più precisi) sono laureati; ma vi sono anche dei non laureati. Che questi debbano affrontare un concorso che tenga conto della loro capacità di direzione della scuola, mi sembra giustificato. Ma se li mettiamo di fronte ad un esame di cultura, specialmente su materie diverse da quelle che insegnano, potremmo determinare delle difficoltà di valutazione dovute al caso e non pienamente giustificate.

TITOMANLIO VITTORIA. Per le ragioni esposte dall'onorevole Bertinelli, penso che si debba almeno soprassedere alla approvazione dell'articolo 2, al fine di non creare delle dissonanze legislative.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LAURO MATERA ANNA. *Relatore.* Mi pare che le dissonanze legislative a cui alludeva la onorevole Titomanlio non esistano. Si tratta di due problemi molto diversi.

BERTINELLI. Effettivamente qui c'è una situazione di fatto che lì non c'era.

DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore.* Non solo, ma la prima proposta di legge contempla il riconoscimento della validità dell'abilitazione conseguita per i corsi, anche per le scuole. In questo caso, invece, ci troviamo dinanzi a insegnanti i quali hanno speso anni ed anni per questi corsi trasformati in scuole, insegnanti che hanno superato già due vagli e che non vengono immessi automaticamente, meccanicamente nel ruolo dei direttori, ma dopo essere stati sottoposti, in fondo, a quella stessa prova richiesta nei concorsi per la presidenza, cioè a un colloquio. Per tale ragione non sono neppure d'accordo con l'onorevole Pitzalis, perché in sostanza costoro il concorso lo fanno, dal momento che sostengono il colloquio, danno prova della loro capacità di dirigere, della loro conoscenza di tutta la materia. Quando abbiamo detratto dalla loro anzianità gli undici anni – i tre di straordinariato e gli otto di ordinariato – necessari per concorrere, mi pare che possiamo stare con la coscienza tranquilla.

A mio giudizio, il progetto De' Cocci potrebbe essere approvato senz'altro, perché darebbe una sistemazione giuridica a una situazione che attualmente potrebbe anche considerarsi iniqua.

TITOMANLIO VITTORIA. Lei ne fa una questione di fatto, io di diritto: non andiamo d'accordo.

DE LAURO MATERA ANNA, *Relatore.* Noi dobbiamo partire dal principio di rico-

noscere un diritto laddove siamo confortati da precedenti legislativi. E questa proposta di legge ha dei buoni precedenti legislativi: anche i precedenti della passata legislatura hanno il loro valore.

Io sono del parere di arrivare a una decisione favorevole in maniera da sistemare tutta la situazione; e non vedo l'opportunità di un rinvio, dal momento che siamo in possesso di tutti gli elementi per arrivare a una deliberazione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che la discussione sia stata abbastanza ampia per arrivare alla conclusione che veramente la proposta può essere accolta. Non solo le osservazioni del relatore ma anche le osservazioni dell'onorevole Pitzalis mi pare siano decisive. In sostanza, si tratta di personale che dirige queste scuole da venti anni. Direi che è quasi maturata la prescrizione. È vero che è una situazione di fatto; ma *ex facto jus*: bisognerà pur arrivare alla sistemazione e io credo che veramente questa materia la meriti. Ritengo quindi che la proposta di legge possa essere accolta, salvo quegli emendamenti di cui discuteremo in sede di esame degli articoli.

Quanto all'emendamento che vuole presentare l'onorevole Pitzalis, devo dire che quando abbiamo dedotto undici anni di carriera ed abbiamo stabilito un esame colloquio, il pericolo, teoricamente fondato, di un inquadramento con infiltrazione tra coloro che hanno superato il concorso, non sussiste, perché l'inquadramento avverrà dopo l'esame - colloquio, quindi necessariamente in sede successiva rispetto a quelli che già occupano la loro posizione di ruolo; avverrà in base al risultato dell'esame e all'anzianità. E se si tolgono i tre anni di prova e gli otto anni di servizio, non mi pare che, in fatto, il pericolo cui accennava l'onorevole Pitzalis si possa verificare. Se un pericolo ci fosse, le ragioni addotte dall'onorevole Pitzalis sarebbero giuste. Non sarebbe equo che colui che viene oggi a coprire un posto direttivo, sia collocato prima di qualcuno che già da tempo lo copre.

Io ritengo che, dopo questi chiarimenti che presiederanno all'inquadramento che farà l'Amministrazione, non potrà avvenire che sia inquadrato prima uno di costoro che devono ancora fare l'esame - colloquio. L'inquadramento, ripeto, deve essere successivo all'esame - colloquio, e se è successivo, se si fa la deduzione degli undici anni, costoro saranno inquadrati dopo.

Altra questione è quella delle promozioni, a cui accennava l'onorevole Lozza. Anche nei ruoli delle altre Amministrazione dello Stato può avvenire che chi è entrato con un concorso successivo, quando sia giudicato idoneo per il grado superiore, passi avanti ad altri. Ma per l'inquadramento, io non vedo il pericolo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1064, quale risulta per effetto della legge di ratifica 31 agosto 1950, n. 786, è modificato come segue:

« Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli, conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame - colloquio, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, dell'onorevole Sciorilli Borrelli, propone che al secondo comma, dopo le parole « previo esame colloquio » siano aggiunte le altre: « tendente soprattutto ad accertare la loro capacità di direzione della scuola ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento è dell'onorevole Pitzalis, il quale propone che, dopo le parole: « nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie », si inseriscano le altre: « dopo i vincitori dei normali concorsi ».

PITZALIS. Se ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario, che cioè l'Amministrazione si obbliga a rispettare il ruolo attuale, potesse essere garantito con una precisazione della legge stessa, mi parrebbe opportuno farlo. Anche perché questo turbamento arrecato alla posizione giuridica di altri direttori costituirebbe un precedente troppo grave che turberebbe l'Amministrazione e turberebbe le carriere dei pubblici dipendenti.

Insisto per l'emendamento che vuole avere solo carattere di precisazione, giacché i chiarimenti dell'onorevole Resta sono già inseriti a verbale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'emendamento così come è formulato, è pericoloso, perché dicendo: « dopo i vincitori dei normali concorsi », sembra che anche i vincitori dei normali concorsi futuri debbano andare avanti. Allora veramente si determinerebbe un grave turbamento.

PITZALIS. La legge vale nel momento in cui è pubblicata.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Eventualmente si dovrebbe dire: « dei concorsi già espletati ».

PITZALIS. Questi direttori saranno inseriti nel ruolo dopo i vincitori dei normali concorsi che già sono in ruolo in quel momento. Comunque possiamo dire « già espletati ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pitzalis che inserisce, dopo le parole: « nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie », le altre: « dopo i vincitori dei normali concorsi già espletati ».

(*Non è approvato*).

L'articolo 1 risulta così formulato:

« Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, quale risulta per effetto della legge di ratifica 31 agosto 1950, n. 786, è modificato come segue:

« Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli, conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame colloquio tendente soprattutto ad accertare le loro capacità di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Con le modalità indicate nel precedente articolo sono, altresì, immessi nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale, gli insegnanti di materie tecniche inquadrati a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n.1061, in servizio nei corsi di avviamento e in scuole non derivanti da trasformazione di corsi, nonché gli insegnanti dei corsi, inquadrati a norma dello stesso decreto legislativo che abbiano optato per la cattedra di materie scientifiche ».

BERTINELLI. Propongo la soppressione delle ultime quattro righe dell'articolo, da « nonché gli insegnanti dei corsi... » fino alla fine.

Non capisco perché si voglia fare questa estensione eccezionale anche agli insegnanti che hanno optato per la cattedra di materie scientifiche. Questo ci riporta a un particolare che forse non abbiamo tenuto ben presente. Nei corsi di avviamento vi erano abilitazioni parziali e abilitazioni generali. Ora, che gli abilitati generali siano immessi nelle scuole, può ammettersi; ma che gli abilitati parziali debbano essere anche abilitati a fare i direttori, non mi pare giusto. Pertanto propongo la soppressione delle ultime righe dell'articolo.

LOZZA. Nell'altra legislatura vi furono molte preoccupazioni e molte indecisioni quando l'onorevole Vetrone propose l'estensione agli insegnanti di materie scientifiche, che ora l'onorevole Bertinelli vuol sopprimere. Però l'estensione può essere lasciata, perché è giustificata. Quando i corsi sono stati trasformati in scuole, ognuno ha avuto davanti a sé due strade: o rimanere nella scuola con la direzione, oppure andarsene. Ora se riprendiamo in esame la cosa ad un certo punto, e la risolviamo, dobbiamo dare modo a tutti coloro che erano in quella determinata situazione, di beneficiare dello stesso provvedimento. Con l'emendamento dell'onorevole Vetrone noi andammo incontro a quelle persone che si erano trovate più a disagio; avevano le stesse possibilità indipendentemente dalla abilitazione parziale. È vero che esse hanno scelto, un altra via, ma forse furono spinte dalla necessità.

BERTINELLI. Per i primi c'è la situazione di fatto; ma per questi la situazione di fatto di direttori non c'è.

RESTA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Riguardo all'emendamento, il Governo si rimette alla Commissione. Vi è una ragione di euritmia della norma, perché questi sarebbero i soli insegnanti di materie tecniche i quali non sarebbero direttori. Non si tratta di regolare una situazione di fatto, ma di inquadrare giuridicamente coloro che insegnano materie tecniche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Bertinelli.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento del relatore che propone, innanzi tutto, di inserire prima delle parole: « gli insegnanti di materie tecniche » la lettera *a*); e poi di aggiungere alla fine una lettera *b*) seguita da queste altre parole: « gli altri insegnanti pure inquadrati a norma del sopracitato decreto, i quali, trovandosi in servizio continuativo nei corsi di avviamento o nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei medesimi, occupano tuttora la direzione che veniva loro affidata in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1932, n. 490 ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta così formulato:

« Con le modalità indicate nel precedente articolo sono, altresì, immessi nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale:

a) gli insegnanti di materie tecniche inquadrati a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, in servizio nei corsi di avviamento e in scuole non derivanti da trasformazione di corsi, nonché gli insegnanti dei corsi, inquadrati a norma dello stesso decreto legislativo, che abbiano optato per la cattedra di materie scientifiche;

b) gli altri insegnanti pure inquadrati a norma del sopracitato decreto, i quali, trovandosi in servizio continuativo nei corsi d'avviamento o nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei medesimi, occupano tuttora la direzione che veniva loro affidata in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 22 aprile 1932, n. 490 ».

TITOMANLIO VITTORIA. Faccio una dichiarazione di voto per essere coerente con quanto ho detto precedentemente.

Siccome per la prima proposta di legge De' Cocci abbiamo stabilito di studiare ulteriormente il problema rinviando la decisione, non mi sento in questa sede di approvare un articolo che per lo meno preclude lo studio che andiamo a fare sulla prima proposta di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'esame colloquio si effettua, con le modalità che saranno stabilite dal Ministerodella pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

De Cocci e Caiati: « Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali » (192):

Presenti	40
Votanti	39
Astenuti	1
Maggioranza	20
Voti favorevoli	23
Voti contrari	16

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amato, Barbieri Orazio, Bertinelli, Bianchi Chieco Maria, Cavaliere Alberto, Cavallaro Nicola, Cavallotti, Cinciari Rodano Maria Lisa, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ebner, Ermini, Fabriani, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, La Rocca, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Martino Gaetano, Marzano, Moro, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Romanato, Savio Emanuela, Scaglia Giovanbattista, Scalia Vito, Sciorilli Borrelli, Secreto, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi.

Si è astenuto:

Vetrone.

È in congedo:

Bartesaghi.

La seduta termina alle 11,40

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI